

SOCIETA'

di **ALFREDO BUONOMO**

## **Perdite del bilancio 2021, effetti di cumulo con perdite "congelate"**

*La differente procedura in caso di riduzione del capitale di oltre 1/3 oppure di riduzione al di sotto del minimo legale.*

Come per le perdite prodotte nell'esercizio in corso al **31.12.2020**, anche le perdite imputabili all' **esercizio in corso al 31.12.2021** potranno essere **recuperate entro il 5° esercizio successivo**. Lo prevede la L. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 (decreto Milleproroghe). Tutte le società di capitali potranno pertanto coprire le perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2021 entro l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026. La questione, che viene dunque a porsi nuovamente in occasione dell'imminente chiusura dei bilanci 2021, si riferisce alle perdite che dovessero essere maturate anche in tale esercizio e all'effetto di cumulo con le perdite pregresse e, in modo particolare, con quelle maturate nel 2020 e rinviate a nuovo, che beneficiano senza dubbio dell'effetto di congelamento disposto dalla norma.

Di tale argomento si è già occupato il Comitato Triveneto dei Notai la cui **Massima T.A.13** (Norme temporanee - "sospensione" delle perdite ex art. 6 D.L. 23/2020 " *Sospensione delle perdite ex art. 6 D.L. 23/2020* ", come modificato dall'art. 1, c. 266 L. 178/2020), relativa alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020, dà atto dapprima che esse sono sottoposte al regime di " *sterilizzazione* " ex art. 6 D.L. 23/2020 fino all'approvazione del bilancio relativo al 5° esercizio successivo (quindi, il bilancio che sarà chiuso di norma al 31.12.2025); tale effetto, precisa la Massima, prescinde naturalmente dalla circostanza che **tali perdite abbiano ridotto di oltre 1/3 il capitale sociale** nell'esercizio in corso al 31.12.2020 o che lo ridurranno in quelli successivi sino al 5°. Da detta situazione deriva allora che: se, nel corso dei 5 esercizi successivi, la società accumula perdite che, senza tener conto di quelle emerse nel bilancio 2020 e congelate, **riducono il capitale di oltre 1/3**, trovano immediata applicazione le disposizioni ordinarie di cui agli artt. 2446 o 2447 c.c. (e artt. 2482-bis o 2482-ter c.c., per le Srl); diversamente, se nei 5 esercizi successivi la società accumula altre perdite che, solo se sommate a quelle del 2020 e congelate, realizzano le suddette condizioni, allora resta fermo il rinvio di 5 anni per l'assunzione delle relative decisioni. Per analogia, si ritiene che tali considerazioni **vadano estese anche alle perdite maturate al 31.12.2021**, in quanto la norma contenuta nel più volte menzionato decreto Milleproroghe non fa altro che ritoccare semplicemente la data di riferimento, senza alcuna altra modifica.

Il differimento al 5° esercizio successivo previsto dall'art. 6, c. 2 D.L. 23/2020 (che richiama gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.) opera di diritto, in relazione alle perdite emerse nel 2020, ora esteso anche a quelle emerse nel 2021, **senza necessità di un'espressa decisione dei soci** (in tal senso, Massima T.A.7).

Per effetto del disposto dell'art. 6, cc. 1 e 3 D.L. 23/2020 (che richiama invece gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), ora esteso anche alle perdite emerse al 31.12.2021, si ritiene che, verificandosi perdite nell'esercizio che comprende il 31.12.2021 tali da eccedere, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, il terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale, **gli amministratori debbano, in ogni caso e senza indugio, convocare l'assemblea** per adottare gli opportuni provvedimenti, sottoponendo ai soci i relativi documenti contabili (vedi orientamento T.A.7 e T.A.4). **L'assemblea potrà alternativamente:** deliberare di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite; deliberare la riduzione del capitale a ripianamento integrale delle perdite ed il contemporaneo suo aumento a una cifra non inferiore al minimo di legge; deliberare una copertura " *parziale* " delle perdite sia procedendo alla sola riduzione parziale del capitale sia anche procedendo ad una parziale ricapitalizzazione della società. Le suddette delibere dell'assemblea dei soci sono assunte a maggioranza con i relativi *quorum* previsti dallo statuto sociale. Nell'ipotesi in cui l'assemblea non deliberi alcunché, opererà la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, c. 1, n. 4, c.c. (si veda orientamento T.A.9).